

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1991

che adotta il programma « Gioventù per l'Europa » (seconda fase)

(91/395/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli Stati membri, aderendo al trattato che istituisce la Comunità economica europea, si sono dichiarati « determinati a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei »;

considerando che, per conseguire questo obiettivo, il trattato ha previsto i poteri d'azione per garantire la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché dei destinatari di prestazioni di servizi;

considerando che è opportuno adottare misure specifiche per aiutare i giovani a sviluppare il loro spirito di iniziativa e a favorire la consapevolezza delle loro capacità e responsabilità;

considerando che con le risoluzioni del 13 dicembre 1976 ⁽⁴⁾ e del 12 luglio 1982 ⁽⁵⁾ il Consiglio e i ministri della Pubblica Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, hanno concordemente riconosciuto la necessità di preparare adeguatamente i giovani alla vita adulta e professionale e hanno adottato i relativi programmi d'azione;

considerando che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 1985 ha adottato le conclusioni del comitato ad hoc « Europa dei cittadini » a favore della promozione di scambi di giovani all'interno della Comunità e della creazione di un'effettiva rete di scambi tra i diversi Stati membri ed al loro interno;

considerando che il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 12 marzo 1981 sulle attività per i giovani ⁽⁶⁾, del 7 giugno 1983 sul programma delle Comunità europee per la promozione dello scambio di giovani ⁽⁷⁾ e del 16 dicembre 1983 su un programma di servizio civile europeo volontario dei giovani ⁽⁸⁾, ha invitato ad intensificare le azioni della Comunità in questo settore;

considerando che gli scambi di giovani costituiscono un metodo adeguato per consentire ai giovani di comprendere meglio la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché favorire la coesione sociale nella Comunità; che essi contribuiscono pertanto alla formazione e alla preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale, nonché allo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle loro capacità e responsabilità;

considerando che un sostanziale miglioramento qualitativo e quantitativo degli scambi e della mobilità dei giovani può essere ottenuto mediante una serie di misure di sostegno a livello comunitario che completano le misure adottate dagli Stati membri e tenendo conto dell'esperienza e del contributo attuale degli enti già operanti in questo settore;

⁽¹⁾ GU n. C 308 dell'8. 12. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. C 308 del 30. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 193 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 77 del 6. 4. 1981, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 286.

considerando che il 16 giugno 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/348/CEE che istituisce un programma d'azione « Gioventù per l'Europa »⁽¹⁾, destinato a favorire gli scambi di giovani nella Comunità e che è ora opportuno ampliare questo programma;

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di tre anni;

considerando che un importo di 25 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per il 1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 10 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'anno finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

considerando che il trattato non prevede per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La seconda fase del programma « Gioventù per l'Europa », in appresso denominato « programma », inteso a favorire gli scambi e la mobilità dei giovani nella Comunità, è adottata con la presente decisione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

L'importo ritenuto necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 25 milioni di ecu di cui 10 milioni di ecu per l'anno 1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per l'ulteriore periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

Nella seconda fase, il programma è costituito da una serie di misure, elencate nell'allegato, connesse direttamente

allo sviluppo degli scambi e della mobilità dei giovani della Comunità. Dette misure interessano i giovani (di età compresa tra i 15 e 25 anni) nonché gli enti che promuovono gli scambi e la mobilità dei giovani. I suoi obiettivi sono illustrati nell'allegato.

Articolo 4

1. La Commissione attua la seconda fase del programma conformemente alla presente decisione.

2. Nell'attuare tale compito, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del Comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri. La Commissione provvede al segretariato del comitato. Un rappresentante del Consiglio d'Europa e un rappresentante del Forum gioventù delle Comunità europee sono invitati a partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori.

3. Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'attuazione e alla valutazione del programma. La Commissione consulta il comitato:

- sugli orientamenti relativi alle misure previste dal programma, sul suo funzionamento e sulla sua valutazione;
- sui problemi di equilibrio generale relativi agli scambi tra Stati membri ed ai diversi tipi di azioni.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 5

La Commissione è invitata a provvedere affinché il presente programma sia compatibile e complementare alle altre azioni degli Stati membri e della Comunità relative alla gioventù, in particolare gli scambi di giovani previsti dal programma TEMPUS. Si tiene conto in tale contesto delle attività del Consiglio d'Europa, tra l'altro nei settori dell'informazione e della formazione degli animatori giovanili. La Commissione mantiene inoltre regolari contatti con le organizzazioni internazionali operanti nel settore degli scambi e della mobilità di giovani.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 42.

Articolo 6

1. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma definiti nell'allegato adottando a tal fine misure opportune.

2. Ciascuno Stato membro :

- a) designa un ente già esistente o istituisce uno o più enti competenti, incaricati di coordinare l'attuazione del programma a livello nazionale, senza tuttavia che tale compito sia necessariamente l'unico assegnato a detti enti. Gli enti collaborano alla valutazione continua del programma ;
- b) si adopera, nella misura del possibile, per adottare gli opportuni provvedimenti affinché i giovani che hanno partecipato a scambi in virtù del programma non perdano i propri diritti, in particolare quelli connessi alla sicurezza sociale.

Articolo 7

La Commissione prende le misure necessarie per la valutazione continua di questo programma, in base alle infor-

mazioni statistiche e di altro tipo fornito dagli enti designati all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), nonché ad altre informazioni e analisi raccolte in maniera indipendente. Tale valutazione riguarderà il funzionamento del programma e il suo impatto sui giovani. In base a questa valutazione, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del programma dopo il primo anno della seconda fase e tenendo conto dei risultati del programma dal 1° luglio 1988. Il Consiglio, su proposta della Commissione, si pronuncia sulla revisione della presente decisione prima della scadenza del programma.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

ALLEGATO

AZIONE I

Promozione di progetti che comportano lo scambio e la mobilità di giovani

1. Ai fini della presente azione, per « scambi di giovani » s'intendono gli scambi bilaterali sulla base di un progetto e gli scambi ed incontri multilaterali effettuati, sulla base di progetti comuni, all'interno della Comunità da gruppi di giovani residenti di due o più Stati membri di età compresa tra i 15 e i 25 anni, diversi da quelli realizzati nel contesto dell'istruzione o della formazione professionale. Questi scambi ed incontri avranno la durata minima di una settimana e saranno preparati in modo tale da consentire ai giovani di acquisire conoscenze utili alla loro vita adulta e professionale :

- imparando a conoscere la vita economica, sociale e culturale del paese ospite, in particolare la condizione ed i problemi dei giovani, grazie ad un contatto diretto con la comunità locale del paese ospite ;
- instaurando rapporti di collaborazione tra gruppi di giovani residenti in Stati membri diversi della Comunità ;
- scambiando idee, individuando interessi comuni con i giovani di altri paesi che partecipano allo scambio ;
- rafforzando la consapevolezza della loro appartenenza all'Europa.

2. La presente azione del programma « Gioventù per l'Europa » si prefigge di :

- a) promuovere scambi di giovani nella Comunità europea aperti ad un numero crescente di giovani provenienti da tutti gli Stati membri ed in particolare dalle regioni in cui esistono abitualmente poche possibilità di scambi ;
- b) migliorare il livello qualitativo degli scambi di giovani, contribuendo soprattutto alla loro preparazione ed organizzazione, affinché i giovani interessati possano trarre il massimo profitto da questa esperienza, in particolare permettendo loro di svolgere un ruolo attivo nell'organizzazione medesima ;
- c) diversificare il più possibile gli scambi di giovani e pervenire ad una più equa distribuzione tra gli Stati membri, fra l'altro promuovendo scambi multilaterali, soprattutto per consentire la partecipazione a giovani che vivono in qualsiasi condizione sociale, economica e culturale ;
- d) sostenere la realizzazione di scambi di giovani per sviluppare tra loro legami duraturi.

Le attività che nell'ambito della presente azione possono ricevere un aiuto saranno volte in particolare a stimolare la partecipazione dei giovani che incontrano maggiori difficoltà ad inserirsi negli attuali programmi di scambi.

I progetti atti a beneficiare dell'aiuto comunitario saranno scelti in base a criteri comuni di qualità, impatto ed efficacia consoni agli obiettivi del programma.

3. Saranno attuate le seguenti misure per consentire ai giovani di trarre profitto dagli scambi e dalla mobilità :

a) Aiuto diretto a progetti per i giovani che comportano scambi e mobilità

- a.1. La Comunità continuerà a sviluppare il proprio sistema di aiuto finanziario diretto a favore di scambi di giovani aventi una precisa impostazione pedagogica, che si traduca in un progetto coerente.
- a.1.1. Siffatti progetti saranno concepiti in modo da consentire di valutare l'impatto e gli effetti dello scambio, in termini di cooperazione o di formazione personale o di gruppo. Non vengono presi in considerazione gli scambi che rientrano nel contesto dell'istruzione o della formazione professionale. Il contributo a favore degli scambi nell'ambito del presente punto non può superare il 50 % delle spese complessive sostenute (viaggio e programma), ad eccezione di quanto previsto al punto a.1.4.
- a.1.2. Nel calcolare l'importo dell'aiuto a favore di ciascuno Stato membro verranno fissati obiettivi quantitativi in funzione della percentuale di giovani tra i 15 e i 25 anni della popolazione del paese. Il calcolo terrà conto anche :
 - del prodotto nazionale lordo di ciascuno Stato membro ;
 - del costo medio del viaggio tra gli Stati membri ;
 - dell'equilibrio del flusso di scambi, tenendo conto della situazione linguistica nella Comunità europea.

a.1.3. Nell'assengare i contribuiti verranno privilegiati gli scambi che :

- siano destinati in modo particolare ai giovani degli ambienti svantaggiati ;
- riuniscano giovani di diversa origine sociale, economica e culturale ;
- sensibilizzino i giovani alla dimensione europea, ad esempio per il loro carattere multilaterale ;
- accentuino la partecipazione attiva dei giovani sin dall'avvio del progetto ;
- interessino regioni della Comunità che normalmente offrono scarse possibilità di scambio ;
- riguardino i giovani che vivono in zone periferiche e/o in zona linguistica ristretta.

a.1.4. Oltre alle disposizioni enunciate in precedenza, la Comunità avvierà azioni positive a favore dei giovani svantaggiati. In tale contesto, il contributo finanziario a favore degli scambi organizzati ai sensi del punto a.1. può raggiungere per i giovani svantaggiati il 75 % del totale ; inoltre la Comunità sosterrà per quanto necessario qualsiasi altra attività di preparazione e di accompagnamento volta a favorire la partecipazione di giovani svantaggiati. A favore di questi deve essere impiegato almeno un terzo degli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri ai sensi del punto a.1.

a.2. Saranno concessi contributi in via sperimentale per finanziare progetti transnazionali che consentano ai giovani di partecipare ad attività di servizio volontario in un altro Stato membro. Tali attività dovranno in particolare rientrare nei settori educativo, sociale, culturale o della protezione dell'ambiente. Per attività di « servizio volontario » ai sensi della presente disposizione si intendono le attività in cui i giovani dedicano il loro tempo e i loro sforzi ad una causa valida per la società, escluse le attività analoghe svolte in alcuni Stati membri nel quadro del servizio di leva obbligatorio o come alternativa ad esso. Gli organizzatori degli scambi sono incaricati dell'assicurazione dei partecipanti a detti scambi.

b) Viaggi di studio e perfezionamento professionale per animatori giovanili

Nel quadro dello sviluppo globale del programma la Comunità continuerà ad erogare contributi per i viaggi di studio di breve durata, per la formazione professionale e per progetti pilota destinati agli animatori giovanili, in particolare :

- per sensibilizzarli alla situazione dei giovani in altri Stati membri ;
- per permettere loro di instaurare i rapporti necessari per organizzare gli scambi ;
- per promuovere l'apprendistato interculturale.

AZIONE II

Misure d'accompagnamento

1. La Commissione potrà attuare misure di accompagnamento o di sostegno delle attività in precedenza citate, comprese misure volte a :

- a) favorire materialmente la mobilità dei giovani negli Stati membri, comprese le tessere per i giovani istituite in vari Stati membri allo scopo di agevolare il loro accesso ai servizi esistenti a livello nazionale ;
- b) stimolare iniziative di cooperazione nel campo giovanile ;
- c) trasmettere l'esperienza tecnica e fornire l'assistenza necessarie per istituire programmi di borse e sussidi ;
- d) individuare i mezzi per superare i diversi ostacoli che possano intralciare la partecipazione dei giovani agli scambi o l'organizzazione dei medesimi ;
- e) definire, alla luce delle esperienze acquisite, eventuali nuove azioni da avviare per colmare le lacune constatate nei programmi esistenti di scambi di giovani.

2. Inoltre, la Commissione contribuirà allo sviluppo di attività specifiche organizzate o finanziate dagli enti di cui all'articolo 5, punto 2, lettera a) della decisione. Queste attività serviranno soprattutto a :
- a) informare i giovani e gli animatori giovanili sulle attività che nel quadro del presente programma possono beneficiare di un aiuto e sull'applicazione dei sistemi di finanziamento relativi a ciascuna attività ;
 - b) fornire una consulenza sugli orientamenti pratici da seguire affinché i progetti di scambio di giovani e di altro tipo presentati abbiano i requisiti per ricevere un contributo nel quadro del presente programma, contributo che in determinati casi può anche coprire l'organizzazione di corsi di formazione ;
 - c) coordinare le varie attività, nonché gli scambi di informazioni ed esperienze tra gli organismi competenti nei vari Stati membri. Tali organismi terranno conto delle attività svolte dagli Stati membri nel settore in questione ;
 - d) valutare gli effetti qualitativi del programma.
-